

segnamenti letterari o scientifici nelle scuole medie, o in quelle normali o complementari, o attestati di cultura non inferiori alla licenza dal liceo o dall'istituto tecnico.

Entro il termine stesso potrà conferirsi per titoli il diploma di direttore nei casi e colle condizioni indicate dall'articolo 2 delle disposizioni transitorie della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Su questo articolo primo era iscritto l'onorevole Cassuto, che non è presente.

L'onorevole Barzilai ed altri colleghi, quando si discuteva durante la discussione generale, avevano proposto il rinvio del disegno di legge alla Commissione; ma poi, quando venne chiusa la discussione generale, col loro assenso fu ritenuto che la domanda di rinvio sarebbe stata mantenuta pel primo articolo ed anche per il secondo.

Ora l'onorevole Barzilai ha facoltà di parlare.

BARZILAI. L'argomento fu largamente trattato nelle precedenti sedute, e quindi non mi diffonderò molto nella dimostrazione dell'opportunità che questi due articoli vengano rinviati alla Commissione; e propongo questa forma, in luogo del rigetto puro e semplice degli articoli, perchè sono ispirato dal concetto che qualche cosa, dopo nuovo e maturo esame, pur forse potrebbe sopravvivere di questa legge.

Perchè la Camera si faccia un'idea pallidissima del servizio che andrebbe a rendere alla scuola con l'approvazione pura e semplice di questo disegno di legge, mi sia consentito, solo un momento, di ricordare i precedenti della questione, già, del resto, accennati da altri colleghi.

Nel 1903 fu votata una legge proposta dal ministro Nasi, e fu votata in condizioni singolari, cioè dopo avere indetto un *referendum* fra i maestri e le associazioni magistrali d'Italia, e, pure sulla base di pareri concordi e quasi interamente conformi giunti al Ministero, vennero redatti gli articoli relativi ai direttori didattici.

Se non che il nostro è il felice paese delle amnistie, degli indulti, delle grazie e delle disposizioni transitorie; non appena si vota una legge, una sola preoccupazione vi è, ed è quella di dispensare qualcuno dall'eseguirlo.

E quando qualcuno precede la dispensa del potere governativo o legislativo, si sente l'impellente bisogno di sanare la violazione che della legge egli ha compiuto.

Un bellissimo modo, molto ortodosso,

molto costituzionale, di avvezzare i cittadini al rispetto delle leggi dello Stato. È, ripeto, un esempio pallidissimo di un sistema, che ha avuto già nel nostro paese diverse e maggiori applicazioni.

Ora perchè la legge del Nasi domandava l'esame ed il titolo per il diploma di direttore didattico? Mentre tutti sanno che prima, e per lungo tempo, fu diverso il sistema e si consentirono diplomi per titoli?

È qui l'onorevole Baccelli, al quale spetta il merito di aver creato la figura del direttore didattico, e che in una sua circolare, per esempio, domandava che almeno venti anni di lodevole insegnamento costituissero il titolo perchè questa importante funzione venisse concessa.

Ma la legge Nasi propose l'esame; ed è bene che la Camera si indugi un momento qui, perchè in questo esame, che ora sarebbe abbandonato, è tutta la ragione per la quale questa legge non deve essere accolta. Ad una certa età della vita, suol dirsi, non si fanno più esami. E in verità, un magistrato, che deve essere promosso, non ha bisogno di avere dinanzi alla mente tutte le nozioni elementari, perchè farà buone sentenze, anche se non avrà presenti tutte le fonti del diritto romano; un funzionario dell'amministrazione potrà essere promosso senza bisogno di esame, perchè non sarà necessario che tutti i lavori del diritto amministrativo gli siano famigliari.

Ma, quando si tratta di maestri, cioè di persone, che devono esaminare essi gli altri, durante tutta la loro carriera, che devono quindi aver presenti queste singole nozioni delle discipline, che devono insegnare, che precisamente devono controllare se i loro allievi le conoscano; quando si tratta, dico, di maestri, il volersi esentare dall'esame significa semplicemente riconoscere di essere nell'assoluta impossibilità di darlo; chi non è in caso di subire l'esame per conto proprio non può chiedere la prova dell'esame ad altri.

MANNA, *relatore*. E i professori di Università li fanno?

BARZILAI. I professori di Università, dice l'onorevole Manna, li fanno?

La cosa è molto diversa, perchè la funzione del maestro elementare non può paragonarsi a quella del professore dell'istituto superiore.

Dunque si è per questi stabilito l'esame ed il titolo. Ma nella legge del 1903 una disposizione transitoria consentiva che coloro, i quali da due anni prima della promulga-